

Risparmio & Leggi. Come cambia il rapporto tra istituti di credito e clienti con il decreto 231/2007

Le norme antiriciclaggio esigono «l'effettivo titolare»

Come noto, in attuazione della terza direttiva comunitaria (2005/60/Ce del 26 ottobre 2005) è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che è entrato in vigore il 29 dicembre 2007. Questo provvedimento ha riformato profondamente la disciplina antiriciclaggio, abrogando la l. n. 197/1991 e dettando una nuova ed organica regolamentazione che è destinata ad incidere profondamente sul sistema finanziario e sul rapporto tra intermediari e clienti. Tra i punti di maggior emersione vi è la disciplina sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, che in proporzione al rischio di riciclaggio, al tipo di cliente, al tipo di operazione possono essere ordinari, rafforzati o semplificati. In particolare, si individua come strumento di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e, conseguentemente, come elemento idoneo alla individuazione delle operazioni sospette l'identificazione del cosiddetto «titolare effettivo», con ciò intendendosi la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.

In questo modo cambia radicalmente la prospettiva: si passa da un approccio formale ad uno sostanziale. La banca non può limitarsi ad identificare il soggetto che è titolare del rapporto di conto corrente, ma

Il decreto stabilisce che la banca deve risalire alla persona fisica che, in ultima istanza e in modo effettivo, controlla l'entità giuridica cui è intestato il conto

deve andare a ricercare l'effettivo beneficiario del rapporto o della singola operazione.

Nel caso in cui il cliente sia una società, l'allegato tecnico al decreto specifica che bisogna risalire alla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'entità giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente del capitale sociale e comunque nel caso in cui la partecipazione sia pari o superiore al 25%. Ove i clienti siano istituti giuridici, quali i trust, bisognerà avere a riferimento i futuri beneficiari del 25% o più del



patrimonio conferito in trust. Tutto ciò comporta un profondo mutamento del rapporto tra intermediari e clienti, prima con la Mifid ed ora con l'antiriciclaggio il numero dei questionari e le informazioni richieste sono destinate ad aumentare corporalmente.

Gli intermediari, per verificare l'identità del titolare effettivo, potranno far ricorso a registri pubblici, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, chiedete ai propri clienti ovvero ottenere informazioni in altro modo. Allo stesso tempo c'è anche una forte responsabilizzazio-

ne del cliente. L'art. 21 del decreto, infatti, specifica che ai fini dell'identificazione del titolare effettivo i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza. Proprio perché gli intermediari non possono e non devono trasformarsi in ispettori, la normativa punta molto sulla collaborazione del cliente che poi, del resto, nella maggior parte dei casi è il vero detentore di tali informazioni.

Va sottolineato al riguardo che il livello di responsabilizzazione si

spinge così in avanti da sanzionare penalmente i comportamenti dei clienti in violazione della normativa.

L'art. 52 punisce con la multa fino a 13mila euro chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione. La pena poi si inasprisce con la reclusione fino ad un anno e la multa sino a 5mila euro per l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false.

Luca Zitiello

LA NORMATIVA

D.lgs. 21/11/2007

Art. 1 "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto

Art. 21. Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Art. 55. Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5mila euro.